

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 26701	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: pena sospesa e non menzione				
Quantum: Euro 300,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1° Grado: P.N. veniva rinviato a giudizio con decreto emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Il Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, con sentenza emessa il 27 aprile 2010 e depositata il 28.04.2010 (poi notificata per estratto al ricorrente contumace il 21 maggio 2010), lo dichiarava colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 80, comma 3 e art. 87, comma 3, così qualificata l'originaria imputazione rubricata a norma della previgente disciplina e, con circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di trecento/00 Euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali con i benefici della pena sospesa e non menzione. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione.				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, teneva presso il cantiere per il montaggio di porte automatiche, una prolunga elettrica di alimentazione al trapano non protetta contro i danneggiamenti meccanici, in quanto distesa per terra dal quadro di alimentazione fino al punto di utilizzo per una lunghezza di circa 10 mt..
--

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro: Salute&Sicurezza
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Il precetto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 282 - che prevedeva che "i conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento" - si pone in continuità normativa con la nuova disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008, nella sua originaria versione prevedeva che "a seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed

individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1". La disposizione poi è stata modificata dal D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 49 risultando così formulata; "Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione". Si tratta di precetto normativo formulato in termini più generali ed è quindi di più ampia portata, tale che in ogni caso comprende anche la specifica condotta di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 282 sicché non c'è alcuna abolitio criminis, come dedotto dal ricorrente.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina; rigetta nel resto il ricorso.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.